

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"MAMANONMAMA A.P.S."**

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Roma (RM), in via Bulgaria n.3, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Mamanonmama A.P.S.". L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale e prevalente di attività di interesse generale individuate ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati, dei loro familiari o dei terzi.

In particolare, l'Associazione persegue le proprie finalità di:

- promozione e prevenzione socio-sanitaria e riabilitativa;
- promozione e tutela della qualità della vita della persona e dell'ambiente;
- promozione e tutela dei diritti del malato;
- promozione, produzione, documentazione e diffusione di attività individuali o collettive

legate a cultura, sanità, ambiente, turismo, spettacolo, artigianato e tempo libero.

Per la realizzazione delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via principale l'organizzazione, la gestione e la promozione di attività di:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie nonché prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 2) crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita, di occupazione lavorativa e di benessere della persona;
- 3) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, iniziative culturali di qualsiasi genere, manifestazioni teatrali, concerti, presentazioni di libri, centri studi e ricerca, corsi di formazione, nonché la produzione editoriale e di audiovisivi, l'edizione e la distribuzione;
- 4) insegnamento teorico-pratico mediante corsi a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di Università, Scuole, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
- 5) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché quelle culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 6) aggiornamento, formazione e riqualificazione nonché educazione degli adulti;
- 7) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 8) turismo di interesse sociale, culturale o religioso;
- 9) tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità, nonché dei diritti dei consumatori;
- 10) iniziativa avanti qualunque ente pubblico o privato finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione, nonché di accesso ed ottenimento di ogni contributo pubblico o privato finalizzato al conseguimento degli scopi;
- 11) proposizione agli enti pubblici locali (Regione, Comune, Provincia, Uffici Scolastici Territoriali, Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio;

- 12) contribuzione allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- 13) instaurazione e intensificazione di relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'associazione e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, italiane, dell'Unione Europea e straniera, onde migliorare la reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;
- 14) rilascio di tessere, distintivi, attestati e similari;
- 15) promozione e iniziativa di attività sportive, ambientali e del tempo libero.

L'Associazione si propone, inoltre, di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, anche avvalendosi o dotandosi di mezzi multimediali, interattivi e di realtà virtuale per l'informazione e per la comunicazione di massa nonché di documentazione, anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni.

L'Associazione potrà promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e potrà veicolare attraverso gli strumenti di propria promozione modelli, emblemi, marchi dei soci.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, libere e gratuite degli associati o dei volontari. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività secondarie, diverse da quelle di interesse generale e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Art. 4 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 5 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17/c.4 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 Proventi ed entrate

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di tesseramento dei soci;
- proventi della gestione del patrimonio; entrate delle attività di cui alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 D. Lgs. n.117/2017;
- gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- contributi di soci e di altre persone fisiche;
- contributi di Enti Pubblici, inclusi quelli nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali, e privati;
- entrate derivanti da servizi convenzionati con Enti Pubblici e privati;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità, donazioni e legati degli associati e dei terzi;
- titoli di solidarietà;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n.117/2017.

Art. 7 Patrimonio

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti, fondazioni, associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altri enti, fondazioni ed associazioni che svolgono attività di interesse generale anche culturale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art. 8 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, la bozza del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e lo sottopone all'Assemblea entro il giorno 30 del terzo mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 9 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale, oppure pubblicizzati, nei casi previsti dalla legge, per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 10 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli altri organi eventuali, tenuti a cura degli stessi;
- il registro dei volontari (associati e non associati) che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate previo pagamento delle spese di riproduzione, come determinate dal Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 Adesione all'Associazione

Possono aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, che versano la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle



deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o il Vice Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche e degli Enti del Terzo Settore. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. Entro i successivi sessanta giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non a tal fine convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La delibera di ammissione del socio gli dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale che ha valore annuale e costituisce obbligo di questi al versamento della quota associativa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. La tessera sociale scade e la qualifica di associato viene meno al 31 dicembre di ogni anno, qualora non dovesse essere rinnovata nei successivi 60 (sessanta) giorni a far data dal 31 dicembre. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 12 Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

I soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a partecipare a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, viaggi, visite, escursioni) organizzate dall'Associazione, corrispondendo il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a frequentare i locali destinati allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ad approvare lo statuto, i regolamenti, le modifiche agli stessi nonché i bilanci, ad eleggere gli organi sociali e, se maggiore di età, candidarsi e farsi eleggere negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione ed entro 30 giorni dalla richiesta.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il

diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi assume la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 13 Perdita della qualifica di associato

Il socio perde la qualifica di associato:

- 1) per mancato rinnovo, alla scadenza dell'anno sociale;
- 2) per recesso, con preavviso non inferiore a tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale;
- 3) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- 4) per decesso;
- 5) per revoca della tessera sociale, a seguito della perdita dei requisiti previsti dallo statuto;
- 6) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza di gravi violazioni dello statuto;
- 7) per mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può sempre recedere dall'associazione anticipatamente alla scadenza dell'anno solare.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Il Consiglio Direttivo è competente in ordine alla revoca della tessera sociale e all'esclusione dei soci è il Consiglio Direttivo. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere all'Assemblea, entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, che delibera sulla richiesta, se non a tal fine convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 14 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo, nel cui seno sono nominati il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- L'Organo di Controllo, eventuale, per i casi previsti dall'art.30 /c.2 D. Lgs. n.117/2017 e in funzione di revisore dei conti.

Art. 15 L'Assemblea Sociale

L'Assemblea è composta dai soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione ed iscritti da almeno tre mesi all'Associazione.

L'Assemblea determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. Può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea in via ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale; elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di revoca ed esclusione dall'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera in ordine alla deroga delle competenze, quando il numero degli associati è superiore a cinquecento;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea in via straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre tre deleghe oltre alla sua. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne assume la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è sempre necessaria, in prima e seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio e video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, purché sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 Elezioni componenti Consiglio Direttivo

Tutti gli Organi durano in carica per la durata stabilita dal presente statuto ed alla scadenza sono rieleggibili.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sul quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dall'assemblea.

Il Segretario dovrà redigere, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura ed affiggerlo all'Albo sociale presso la sede dell'Associazione.



Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con la maggiore anzianità sociale.

Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.

Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale ed è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente ed in numero dispari. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, da almeno due anni continuativi, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- 1) delibera l'ammissione degli associati e, nel caso, motiva il rigetto;
 - 2) predispone la bozza del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - 3) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - 4) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- determina la quota annuale associativa;
- 5) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - 6) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - 7) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - 8) assegna gli incarichi di lavoro;
 - 9) approva i programmi di Attività;
 - 10) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - 11) nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - 12) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - 13) delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la loro revoca ed esclusione;
 - 14) delibera l'eventuale istituzione di nuove cariche sociali;
 - 15) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato entro 15 giorni dalla sua elezione; alla convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo provvede il Consigliere con la maggiore anzianità sociale, alle successive convocazioni vi provvederà il Presidente eletto. In via ordinaria, si riunisce di norma una volta l'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente che lo presiede o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal Consigliere con la maggiore anzianità sociale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, purché sia consentito:



- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In apertura di ogni riunione è nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 *ter* del codice civile.

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Il Presidente esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 19 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art.30 /c.2 D. Lgs. n.117/2017, l'Assemblea nominerà un organo di controllo composto da tre persone, ovvero monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 20 Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo, ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di conservare i registri dei verbali, di curare ed aggiornare il registro dei soci.

Al Segretario è demandato in particolare la cura dei rapporti con ditte e professionisti esterni ai fini del rispetto degli adempimenti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale, amministrativa gravanti sull'associazione.

Art. 21 Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo, è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale amministrativa dell'Associazione. Inoltre, avvalendosi anche dell'apporto dei Consiglieri incaricati, cura la conservazione e la gestione del patrimonio immobiliare dell'Associazione e della funzionalità e rispondenza alle normative tempo per tempo in vigore, dei locali e delle aule ove vengono svolte le attività dell'Associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative, i contributi e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio.

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi stesse finalità. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore e delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 25 Norma transitoria e Legge Applicabile.

L'utilizzo dell'acronimo "APS" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. L'Associazione è regolata dal D. Lgs. n.117/2017 e, per quanto in esso non previsto, dal Codice Civile.

Roberto Spini - Emanuele Dell'Uech - Ad. V. S. O.
Roberto Spini - Emanuele Dell'Uech - Ad. V. S. O.
Roberto Spini - Emanuele Dell'Uech - Ad. V. S. O.